

DISABILITA' E DIRITTO ALL'ACCESSIBILITA':

L'IMPORTANZA DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO

28 ottobre 2025 ore 14.30-18.30

BARRIERE ARCHITETTONICHE E DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

Avv. Paolo VIDETTA - del Foro di Torino

1. Dalla barriera fisica alla barriera sociale

Quando parliamo di barriere architettoniche, non stiamo discutendo solo di edilizia o urbanistica, ma stiamo parlando di **uguaglianza sostanziale, partecipazione e dignità.**

Una scala troppo ripida, una porta troppo stretta o un marciapiede senza rampa non sono semplici inconvenienti: sono **ostacoli giuridici e sociali**, perché negano a qualcuno l'esercizio effettivo dei propri diritti.

Il diritto amministrativo — ed in particolare quello relativo al settore edilizio — è il luogo dove queste istanze prendono forma concreta.

Nel corso di quasi sessant'anni l'evoluzione normativa ha portato a considerare la barriera architettonica non più come un semplice ostacolo «fisico», ma come vero e proprio impedimento all'esercizio dei diritti umani e quindi motivo di discriminazione

2. L'accessibilità come diritto fondato sulla Costituzione

La Costituzione non parla di rampe o ascensori, ma parla di **uguaglianza e dignità**.

L'articolo 3, in particolare, non si limita a proclamare un'uguaglianza formale, ma impone alla Repubblica di **rimuovere gli ostacoli** che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

*Tutti i cittadini hanno pari **dignità sociale** e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, **di condizioni personali e sociali**. È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli** di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

È proprio in questa clausola di apertura che trova spazio il **diritto all'accessibilità**.

La barriera architettonica **limita la libertà e l'uguaglianza dei cittadini** con particolare riferimento a chi presenti una riduzione di mobilità e/o della percezione sensoriale di tipo visivo o uditivo.

ULTERIORI PRINCIPI COSTITUZIONALI

l'art. 2 Cost. (diritti inviolabili della persona: *La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*)

l'art. 32 (salute come benessere e qualità della vita: *La Repubblica tutela la **salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività**, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*)

l'art. 97 c. 2 (buon andamento e imparzialità della P.A., che implica equità nell'azione amministrativa: *I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati **il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione**.*)

3. Evoluzione normativa: dal vincolo tecnico al principio di uguaglianza sostanziale

Si incomincia a parlare di barriere architettoniche nei regolamenti tecnici contenuti nelle Circ. Min. LL.PP. nn. 425/1967 e 4809/1968, la prima ha natura di mera raccomandazione, mentre la seconda ha natura integrativa rispetto ad altre vigenti regolamentazioni.

Nel nostro ordinamento, la disciplina nasce con l'art. 27 **L. 118/1971** (Norme in favore di mutilati e invalidi civili), che introduce **l'obbligo di eliminare le barriere architettoniche negli edifici pubblici o aperti al pubblico** (purtroppo il decreto attuativo, **DPR 384/1978**, viene emanato solo sette anni dopo!): **Per facilitare la vita di relazione**

La **L. 41/1986** ha introdotto **l'obbligo** per gli enti pubblici di dotarsi di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (**PEBA**) **negli edifici pubblici esistenti**.

La giurisprudenza ha chiarito che l'inerzia dell'amministrazione può configurare **responsabilità per omissione** e violazione del principio di uguaglianza.

Addirittura la **sentenza 10 ottobre 2023, n. 1625 del Tribunale di Civitavecchia** ha dichiarato che la mancata adozione del PEBA costituisce condotta discriminatoria

La **L. 13/1989** estende l'**obbligo di eliminare le barriere architettoniche** anche agli **edifici privati** e negli **immobili di edilizia residenziale pubblica**, prevedendo contributi economici e demandando a un decreto attuativo la definizione delle specifiche tecniche: il **D.M. 236/1989**.

L'art. 2, lett. A), punti a) e b) di tale DM introduce la definizione di barriere architettoniche: " *a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.*".

Sempre l'art. 2 definisce tre concetti fondamentali:

G) Per **accessibilità** si intende la possibilità, anche per persone con **ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale**, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

H) Per la **visitabilità** si intende la possibilità, anche da parte di persone con **ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale**, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

I) Per **adattabilità** si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La **L. 104/1992**, pur essendo una legge quadro che tutela i diritti e l'integrazione delle persone disabili, introduce ulteriori prescrizioni in materia di progettazione senza barriere architettoniche.

Il **DPR 504/1996** unifica le indicazioni progettuali dell'edilizia pubblica con quelle dell'edilizia privata e detta prescrizioni per l'accessibilità ai mezzi pubblici

Il **Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001)** recepisce questi principi agli artt. 77–82, stabilendo che il mancato rispetto delle norme sull'accessibilità può comportare **illegittimità del titolo edilizio e mancata agibilità** dell'edificio.

Da qui il passaggio più importante: **l'eliminazione delle barriere non è più un requisito tecnico, ma un obbligo giuridico fondato sulla parità di trattamento.**

TAR LOMBARDIA SEZ. II BRESCIA 2.11.2021 n. 903 (confermata da Consiglio di Stato Sez. IV 11.9.2023, n. 8257/2023)

TAR SICILIA SEZ. IV CATANIA 6.8.2018 n 1671 → CASO SINGOLARISSIMO!

A livello sovranazionale, il **D.Lgs. 216/2003** attua la Direttiva 2000/78/CE e introduce nel nostro ordinamento il **divieto di discriminazione per disabilità**.

Questo consente di considerare le barriere architettoniche non più solo come violazioni edilizie, ma come **comportamenti discriminatori**, spesso nella forma della **discriminazione indiretta** (che si ha quando una regola o una prassi apparentemente neutra produce effetti svantaggiosi per una persona con disabilità).

Successivamente la **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità** (ratificata con L. 18/2009) ha introdotto una nuova importantissima prospettiva: l'accessibilità è **una condizione per l'esercizio di tutti gli altri diritti**.

L'art. 9 della Convenzione parla chiaramente di “accesso, su base di uguaglianza con gli altri, all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e ai servizi pubblici” (***Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita***, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali.)

4. Barriere architettoniche come forma di discriminazione nella giurisprudenza

Il principio ormai consolidato è il seguente: *costituisce discriminazione indiretta*, ex art. 2 della l. n. 67 del 2006, *la presenza di barriere architettoniche che impediscano o limitino l'accesso ad edifici privati e pubblici da parte delle persone disabili, laddove, con riferimento alla situazione di fatto ed a prescindere dalla qualificazione giuridica dei luoghi, le stesse determinino una condizione di svantaggio della persona disabile rispetto ad una persona priva di disabilità.*

CASSAZIONE CIVILE SEZ. III 13.2.2020 n. 3691 → portata precettiva immediata (e non programmatica) della normativa sulle barriere architettoniche (L. 13/1989)

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I 15.6.2023 n. 17138 → la condotta discriminatoria non è dell'Amministrazione che rilascia il permesso di costruire in sanatoria e l'agibilità

In tutti questi casi, l'effetto è lo stesso: **esclusione sociale e lesione della dignità.**

È una linea che segna un'evoluzione importante: **il diritto all'accessibilità come diritto antidiscriminatorio.**

5. Barriere architettoniche e condominio

Il diritto all'accessibilità si scontra con la proprietà privata e con la regola del consenso assembleare (per anni, la giurisprudenza ha oscillato tra l'esigenza di tutela del singolo e il rispetto delle maggioranze condominiali)

La **Cassazione**, però, ha progressivamente chiarito che le opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche **prevalgono**, purché non pregiudichino la stabilità o la sicurezza dell'edificio.

Il **D.L. 76/2020, art. 10 c. 3**, fa proprio questo orientamento: *“Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui all'articolo 2 della legge 13/1989 e all'articolo 119 del decreto-legge 34/2020, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile.”*

Una norma che **rafforza l'autonomia del singolo**, legittimandolo a realizzare interventi di accessibilità anche senza il consenso assembleare, purché nel rispetto del principio di uso non esclusivo della cosa comune (**esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge.**)

Questa disposizione — letta alla luce del D.Lgs. 216/2003 — conferma che **la disabilità non è una condizione da sopportare, ma una differenza da rispettare e compensare.**